

Per gl' insegnanti delle Colonie italiane

L' *Economista* non può occuparsi minutamente di scuole, come possono e devono fare e fanno i periodici speciali d' indole didattica. Può e deve invece occuparsene quando l' argomento abbia qualche relazione con quelli di sua competenza. Così è che le scuole italiane istituite all' estero valgono a richiamare la nostra attenzione, in quanto la loro ragion d' essere e i frutti che danno si rannodano a tutto quel complesso di attività, anche economica, che gli italiani spiegano fuori dei confini della patria.

Recente o no che sia il movimento manifestatosi per disciplinare e migliorare le condizioni degli insegnanti nelle scuole coloniali italiane, sono recenti le disposizioni apparecchiate a tale intento dal Governo. Nella seduta del 10 gennaio u. s. il Ministro degli Esteri, on. Di S. Giuliano, presentò alla Camera un piccolo disegno di legge composto dei tre seguenti articoli:

Art. 1. — E' approvata l' unita tabella degli stipendi, indennità di residenza ed assegni al personale delle scuole secondarie governative all' estero, da applicarsi a decorrere dal 1.º gennaio 1906.

Art. 2. — E' abrogata la tabella A annessa al regio decreto 23 agosto 1904, n. 394.

Art. 3. — Nel bilancio del Ministero degli affari esteri, a cominciare dall' esercizio 1905-906, saranno introdotte le variazioni necessarie per l' applicazione della tabella di cui all' art. 1.

La breve Relazione che accompagna il progetto espone questi motivi: Stipendi, assegni e indennità di residenza pel personale delle scuole italiane all' estero sono determinati da un R. Decreto del 1894. Ma nel frattempo alcune leggi hanno migliorato il trattamento degli insegnanti primari in Italia e ora altre ne stanno davanti al Parlamento a favore degli insegnanti secondari. D' altronde è intanto assai cresciuto da per tutto il costo della vita, sicché bisogna estendere agli insegnanti dell' estero i provvedimenti riconosciuti equi pei loro colleghi del Regno. Ciò è richiesto anche dal prestigio e dal decoro che le istituzioni nazionali devono avere nei paesi stranieri. Per gli insegnanti primari è già stato provveduto con R. Decreto, perchè gli ordinari stanziamenti del bilancio degli Esteri bastano all' uopo; ma per quelli delle scuole secondarie occorre un provvedimento legislativo. Quello che viene proposto reca al bilancio dello Stato il maggiore onere, certo non grande, di sole L. 40 mila l' anno.

Ecco ora la tabella a cui il disegno di legge dianzi riprodotto si richiama.

Stipendi. — *Ginnasio inferiore.* — Insegnanti straordinari, lire 1,800; insegnanti ordinari lire 2,000.

Liceo-ginnasio superiore — Scuole tecnico commerciali. — Insegnanti straordinari, L. 2.200; insegnanti ordinari, lire 2,500.

Incaricati della ginnastica nelle scuole secondarie. — Assegni da lire 300 a lire 800, secondo il numero dei corsi e degli allievi.

Disposizione transitoria. — Aumento di stipendio immediato agli insegnanti titolari, reggenti ed incaricati delle materie d' insegnamento

di ruolo, attualmente in servizio all' applicazione della presente tabella, lire 500.

N. B. Per gli effetti della presente tabella lo stipendio di ciascun attuale professore titolare si considererà formato dallo stipendio di ruolo e dai sessenni già conseguiti, e quello dei reggenti dallo stipendio goduto. Qualora, però, detti stipendi, aumentati delle lire 500, di cui nelle *disposizioni transitorie*, risultino inferiori al minimo stabilito nel rispettivo ruolo della presente tabella, essi saranno aumentati fino a raggiungere il limite minimo.

Indennità di residenza. — *Per gli insegnamenti straordinari ed ordinari del primo e secondo ruolo, e per qualsiasi località.* — Celibi, lire 900; ammogliati o conviventi con un genitore a carico, lire 1,000; ammogliati o vedovi con prole o conviventi con i genitori a carico, lire 1,100.

Nota A. Quando in una famiglia vi sono più insegnanti conviventi, uno soltanto riceve il massimo della indennità di residenza e gli altri il minimo della tabella del rispettivo ruolo per i celibi e le nubili.

Nota B. — Ai professori titolari e reggenti attualmente in servizio saranno conservate le indennità di residenza attribuite ora alle singole località, qualora risultino superiori a quelle delle singole tabelle.

Ai professori incaricati, nominati a norma dell' art. 22 del regio decreto organico 22 agosto 1894, n. 394, essendo insegnanti provvisori, non spetta indennità di residenza.

Assegni per gl' incarichi delle Direzioni. — Per la presidenza di liceo-ginnasiale, lire 1000; per le direzioni delle scuole ginnasiali o tecnico-commerciali lire 800.

E adesso, senza metterci, almeno per oggi, nulla di nostro, crediamo utile di riferire qui alcune considerazioni che in proposito sono a noi state esposte da persona assai competente in materia, la quale, senza essere un insegnante, si è sempre occupata con amorevole studio di tutte le cose attinenti all' insegnamento, e pur dimorando oggi nel Regno, ha vissuto a lungo in più d' uno di quei paesi esteri ove sono istituite scuole italiane.

**

In complesso il progetto è buono, il miglioramento è sensibile, la nuova disposizione che gradua l' indennità secondo lo stato di famiglia è equa e opportuna. Ma v' è qualche lacuna da colmare, qualche modificazione da fare per rendere la tabella perfettamente giusta.

1.º Il Liceo e il Ginnasio Superiore, che finora avevano stipendi distinti (cioè il Liceo L. 200 di più) ora vengono parificati fra loro e con le Scuole Tecniche. E' vero che i professori oggi in servizio conservano, in forza della *Nota B*, gli attuali stipendi; ma anche pei nuovi assunti in servizio non sembra troppo giusta la parificazione, tanto più che nell' indennità per l' incarico della Direzione, la differenza viene mantenuta.

2.º Nel progetto di legge per gli insegnanti del Regno (che sta dinanzi al Senato dopo l' approvazione avuta nel dicembre u. s. della